

Regolamento comunale n. 79



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI RIVOLTI A
PERSONE DISABILI**

Approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 14 del 26 febbraio 2004.

Articolo n. 1: OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, gli interventi educativi socio-assistenziali rivolti a favorire una maggiore autonomia dei portatori di handicap.

Compete al Comune attuare interventi sociali e sanitari previsti dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - *legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* - dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Articolo n. 2: FINALITA' E OBIETTIVI

Come previsto nell'articolo 1 della legge 104/1992, l'ente locale vuole:

1. garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
2. prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
3. perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni.
4. predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Articolo n. 3: DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi rivolti a portatori di handicap rientrano nelle seguenti macro-tipologie:

- a) Interventi che prevedono un inserimento giornaliero o pomeridiano del disabile in sostituzione o a completamento di un eventuale inserimento lavorativo e occupazionale e in modo che il disabile non rimanga l'intera giornata all'interno del nucleo familiare senza alcun stimolo sociale e/o di integrazione sociale esterna:
 - 1a inserimento presso un laboratorio ergoterapico;
 - 2b inserimento presso strutture di formazione all'autonomia (SFA), Atelier, servizi territoriali handicap (STH)...
 - 3c centri diurni per disabili.
- b) Interventi e terapie limitate nel tempo che tendono promuovere e facilitare un processo di autonomia del disabile stesso.

Il servizio SADH (Servizio di Assistenza Domiciliare Handicap) dovrà avvalersi delle procedure e dei criteri previsti dal Regolamento Comunale n. 33 che disciplina il servizio di assistenza domiciliare presso il Comune di Madone.

Per l'inserimento del disabile presso le strutture del CSE (Centro Socio-Educativo) e del CRH (Centro Residenziale Handicap) dell'ASL di Bergamo ci si deve rifare ai corrispettivi regolamenti deliberati dall'ASL di Bergamo.

Nel caso in cui si preveda un inserimento definitivo e a lunga degenza della persona disabile all'interno di una struttura protetta / RSA ci si dovrà rifare al Regolamento Comunale N. 74 che disciplina l'integrazione alle rette in strutture residenziali.

Articolo n. 4: DESTINATARI

I destinatari degli interventi devono avere le seguenti caratteristiche:

1. residenza presso il Comune di Madone;
2. dichiarazione d'invalidità superiore al 66%; dichiarazione di accertamento di handicap grave rilasciata dall'ASL.
3. età compresa del portatore di handicap: 14 – 65 anni.

Spetta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune valutare il bisogno e la necessità di interventi socio-assistenziali e di promozione all'autonomia.

Articolo n. 5: PRIORITA'

Il Comune prevede che spetti all'Ufficio Servizi Sociali predisporre una lista degli interventi dando precedenza a:

- a) Persone invalide portatori di handicap non autosufficienti che versano in disagiate condizioni economiche e che non ricevono sufficiente aiuto dalla famiglia, dai parenti, amici e volontari;
- b) Persone disabili fisici e/o psichici che vivono sole;
- c) La presenza in un nucleo familiare di più di un portatore di handicap.
- d) Interventi della tipologia "A" rispetto ad interventi della tipologia "B" citati all'interno dell'articolo 2 del presente regolamento comunale.
- e) Promozione di un solo intervento per ogni portatore di handicap che presenti più domande a suo favore.

Articolo n. 6: PRESTAZIONI DEL PERSONALE

Le prestazioni dell'Assistente Sociale sono:

1. Informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso;

2. Verifica delle reali condizioni del soggetto portatore di handicap onde identificare la tipologia dei bisogni;
3. Funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica nonché di supervisione degli interventi.

Spetta all'Ufficio Servizio Sociale la predisposizione di un progetto di intervento individualizzato sul portatore di handicap.

Il progetto deve:

- a) prevedere la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata attivandone le potenziali capacità
- b) prevedere la condivisione dei soggetti interessati in merito alle finalità, obiettivi, contenuti, strumenti, linee di lavoro definite.
- c) garantire alla persona handicappata ed alla famiglia un sostegno psicologico, servizi di aiuto personale o familiare;
- d) garantire la scelta dei servizi ritenuti più idonei.

Articolo n. 7: DURATA DEGLI INTERVENTI

La durata degli interventi è definita in un anno solare, in rapporto ai bisogni specifici della persona con handicap.

Articolo n. 8: MODALITA' DI ACCESSO ALLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI

L'accesso alla compartecipazione economica degli interventi avviene su domanda dell'interessato o di un familiare.

La domanda comporta la compilazione di un apposito modulo al quale dovrà essere allegata la "Dichiarazione sostitutiva unica" resa ai sensi del DPR n° 445/2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare come previsto all'art. 10 del regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Le domande vengono accettate, in base alle disponibilità finanziarie dell'ente comunale, dopo l'esame della richiesta effettuato dall'Assistente Sociale.

L'interruzione della compartecipazione economica dell'intervento avviene di norma per la conclusione del progetto previsto o per la risoluzione del problema.

Gli interventi a sostegno di portatori di handicap possono essere interrotti nei seguenti casi:

- Su richiesta scritta da parte dell'assistito o dei suoi familiari, qualora lo stesso fosse impossibilitato, e comunicata all'Assistente Sociale;
- Su proposta dell'Assistente Sociale per il venir meno delle condizioni di necessità dell'intervento.

Sono di competenza dell'Assistente Sociale tutte le comunicazioni di interesse dell'utenza.

Articolo n. 9: CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli interventi a sostegno di portatori di handicap sono finanziati con fondi comunali.

Il singolo intervento viene fornito dietro pagamento che sia commisurato alla situazione economica degli utenti.

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio secondo tariffe determinate in base alla situazione economica familiare del nucleo, come previsto dal regolamento comunale per la valutazione della situazione economica ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

La partecipazione economica degli utenti al costo del servizio è fondamentalmente motivata dalle ragioni sotto elencate:

- per equità rispetto agli utenti di altri servizi erogati a titolo oneroso;
- per privilegiare, a parità di condizioni, coloro che si trovano in una situazione economica svantaggiata;
- per favorire il coinvolgimento degli utenti e stimolarli alla partecipazione nell'organizzazione degli interventi;
- per ridurre i costi a carico del Comune con conseguente possibilità di ulteriore ampliamento degli interventi.

La compartecipazione degli utenti viene calcolata dall'Assistente Sociale all'atto della presentazione della domanda d'intervento, in base ai criteri previsti dal presente regolamento e dal regolamento comunale per la valutazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Articolo n. 10: PARAMETRI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

La quota di compartecipazione al costo è calcolata applicando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare del richiedente, come definito dal regolamento comunale per la valutazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Nel caso in cui il richiedente non voglia compilare la "Dichiarazione sostitutiva unica" la compartecipazione dell'utente è pari all'intero costo dell'intervento.

Nel calcolo ISEE verranno applicati i seguenti correttivi:

- a) va inserito il parametro pari a 0,50 nel caso di nucleo familiare con più di due persone portatori di handicap;**
- b) si considerano i redditi da pensione di invalidità e assegno di accompagnamento.**

Come previsto dall'art. 9 del regolamento comunale per la valutazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, sono previste delle fasce ISEE con le relative quote di compartecipazione.

TABELLA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI “A”

	fasce ISEE	Compartecipazione della famiglia
1° fascia	< E 10.000	0%
2° fascia	Da E 10.001 a E 13.000	20%
3° fascia	Da E 13.001 a E 16.000	30%
4° fascia	Da E 16.001 (£ 17.426.431) a E 19.000 (£ 21.298.970)	40%
5° fascia	Da E 19.001 a E 24.000	60%
6° fascia	Da E 24.001 a E 30.000	80%
7° fascia	Oltre E 30.001	100%

TABELLA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI “B”

	fasce ISEE	Compartecipazione della famiglia
1° fascia	< E 8.000	0%
2° fascia	Da E 8.001 a E 10.000	20%
3° fascia	Da E 10.001 a E 13.000	30%
4° fascia	Da E 13.001 a E 16.000	40%
5° fascia	Da E 16.001 a E 19.000	60%
6° fascia	Da E 19.001 a E 21.000	80%
7° fascia	Oltre E 21.001	100%

Le fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente e le ipotesi di percentuale da applicare sono inizialmente individuate dal Consiglio Comunale tenendo presenti le indicazioni contenute nel Piano Socio-Assistenziale e la normativa nazionale vigente e possono essere annualmente rideterminate dalla Giunta Comunale.

In presenza di casi particolari, documentati con relazione dell'Assistente Sociale, la compartecipazione potrà essere stabilita in misura diversa dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Il pagamento della compartecipazione viene richiesto dal Servizio Sociale, con invio di una comunicazione.

Articolo n. 11: DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento, ed ogni eventuale ulteriore modifica, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all'Ufficio Servizi Sociali.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 febbraio 2004.

Il Sindaco
Pasquini Pierluigi

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 23 marzo 2004.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 13 marzo 2004 al 29 marzo 2004.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo